

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5293

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(PRANDINI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BERNINI)

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali, e loro esecuzione

Presentato il 30 novembre 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. Il complesso di accordi internazionali oggetto del presente disegno di legge, prende le mosse dalla Conferenza delle Nazioni Unite convocata nel 1968 a Vienna per discutere due progetti di convenzione, rispettivamente, sulla circolazione stradale e sulla segnaletica stradale, predisposti dal Segretariato Generale, sulla base di due risoluzioni adottate dal Consiglio economico e sociale il 27 luglio 1966 con il n. 1129 (XLI) e il 26 maggio 1967 con il n. 1203 (XLII).

A tale conferenza parteciparono 42 Stati, 10 organizzazioni internazionali intergovernative e 19 organizzazioni non governative.

2. *Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale.*

La prima convenzione di base contiene un complesso di disposizioni dirette a facilitare la circolazione internazionale dei veicoli e ad accrescere la sicurezza sulle strade.

2.1. In particolare essa, nel capitolo I, dopo avere dettato una serie di definizioni, stabilisce a carico delle Parti i seguenti obblighi:

a) prendere le misure opportune perché:

le norme di circolazione stradale vigenti sul loro territorio siano sostanzialmente conformi alle disposizioni della Convenzione stessa che rappresentano il livello minimo da rispettare;

gli autoveicoli e i rimorchi circolanti sul loro territorio rispondano alle condizioni tecniche stabilite dall'allegato

n. 5 e siano conformi alle disposizioni dello stesso allegato, quando si immettano nella circolazione internazionale;

b) ammettere sul loro territorio, salve alcune deroghe, gli autoveicoli e i rimorchi che soddisfino alle condizioni definite dal capitolo III e i cui conducenti siano in possesso dei requisiti indicati dal capitolo IV, e a riconoscere i certificati di immatricolazione rilasciati in conformità alle disposizioni del capitolo III;

c) ammettere sul loro territorio i velocipedi e i ciclomotori che soddisfino alle condizioni tecniche definite dal capitolo V e il cui conducente abbia la propria residenza sul territorio di un'altra Parte contraente. Tuttavia le Parti, che avranno fatto una dichiarazione per assimilare i ciclomotori ai motocicli, potranno esigere un permesso di guida dai conducenti di ciclomotori in circolazione internazionale.

2.2. Il capitolo II stabilisce le norme fondamentali in materia di circolazione riguardanti gli obblighi dei conducenti e dei pedoni, con particolare riferimento ai sorpassi, agli incroci, alla velocità e alle distanze, alle manovre, ai rallentamenti, ai passaggi a livello, alle fermate e soste, ai segnali acustici e luminosi, ai carichi, alla conduzione di animali.

2.3. Il capitolo III detta norme in materia di immatricolazione degli autoveicoli e rimorchi per l'ammissione alla circolazione internazionale, rinviando per le prescrizioni tecniche all'allegato n. 5.

2.4. Il capitolo IV stabilisce norme per il riconoscimento delle patenti di guida, e, in particolare, di quelle nazionali conformi alle prescrizioni dell'allegato 6,

nonché per il ritiro del diritto di usare dette patenti nel territorio di una Parte contraente sul quale il titolare abbia commesso un'infrazione che comporti per la legislazione nazionale il ritiro della patente.

2.5. Il capitolo V detta le condizioni cui debbono rispondere i velocipedi e i ciclomotori per essere ammessi alla circolazione internazionale.

2.6. Il capitolo VI contiene le clausole sulla ratifica e adesione, sull'entrata in vigore, sulla denuncia, sulla procedura di emendamento, sulla soluzione delle controversie, sulle riserve e dichiarazioni.

2.7. L'allegato 1 consente alle Parti deroghe all'obbligo di ammettere in circolazione internazionale autoveicoli e rimorchi, soprattutto per quanto riguarda i veicoli eccedenti le dimensioni e i pesi autorizzati sul loro territorio, i motocicli con rimorchio, i complessi costituiti da un autoveicolo e più rimorchi, i veicoli articolati adibiti al trasporto di persone, nonché i ciclomotori e motocicli il cui conducente e passeggero non siano muniti di casco di protezione.

L'allegato 2 regola il numero di immatricolazione e l'allegato 3 il segno distintivo dei veicoli in circolazione internazionale.

L'allegato 4 disciplina i marchi d'identificazione dei veicoli in circolazione internazionale.

L'allegato 5 contiene le prescrizioni tecniche relative agli autoveicoli e ai rimorchi (sistemi di frenatura, luci, dispositivi di direzione, specchio retrovisivo, avvisatore acustico, ecc.).

L'allegato 6 e l'allegato 7 disciplinano la materia delle patenti di guida.

3. *Accordo europeo di Ginevra del 1° maggio 1971.*

Con l'accordo in esame, stipulato in ambito europeo, le Parti, al fine di rendere più uniformi le norme relative alla circolazione stradale vigenti sul loro territorio, hanno apportato modifiche ad alcune disposizioni del testo della Convenzione di Vienna del 1968.

4. *Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale.*

Tale convenzione, dopo avere dettato le definizioni dei termini usati, stabilisce gli obblighi a carico delle Parti, le quali si impegnano ad usare i segnali, i simboli e gli altri segni orizzontali che la Convenzione stessa individua per indicare una prescrizione o dare una informazione agli utenti della strada e a vietare la sovrapposizione di scritte e la collocazione di pannelli, affissioni, installazioni che possano essere confusi con i suddetti segnali o ridurne la visibilità e la efficacia (articoli 3 e 4).

Nel capitolo II la Convenzione elenca le categorie di segnali, caratterizzandoli con particolari forme e colori, e fissa le modalità della loro apposizione al fine di assicurarne la facile riconoscibilità e visibilità sia di giorno che di notte.

Quindi detta disposizioni generali per ciascuna categoria di segnali.

Nei capitoli III, IV e V sono disciplinati in termini specifici rispettivamente i segnali luminosi, quelli orizzontali e quelli relativi ai passaggi a livello, mentre il capitolo VI contiene le disposizioni finali relative alla forma, la ratifica o adesione, all'entrata in vigore, alla procedura di modifica, alla denuncia, alla soluzione delle controversie, alle dichiarazioni e riserve consentite.

Infine fanno parte integrante della convenzione n. 9 allegati che riportano la descrizione delle varie categorie di segnali.

5. *Accordo europeo di Ginevra del 1° maggio 1971 sulla segnaletica stradale.*

Con l'accordo in esame, stipulato in ambito europeo, le Parti, al fine di realizzare una disciplina più uniforme sui loro territori, hanno apportato una serie di integrazioni e modifiche ad alcune disposizioni della Convenzione di Vienna, specificate in allegato.

6. *Protocollo di Ginevra del 1° marzo 1973.*

Con tale Protocollo le Parti partecipanti all'accordo di cui al n. 5 hanno apportato ulteriori integrazioni e modifiche a varie disposizioni della Convenzione di Vienna, sempre ai fini di una maggiore uniformizzazione della segnaletica stradale.

7. Il Governo italiano ha, fino ad oggi, soprasseduto alla ratifica dei su illustrati accordi sulla base delle opinioni concordemente espresse dai Ministeri di grazia e giustizia, dei trasporti e dei lavori pubblici, di attendere la riforma organica del codice stradale, che è da molto tempo allo studio degli stessi Ministeri.

Peraltro negli ultimi anni si è andata realizzando una intensa opera di aggiornamento della normativa interna sotto la spinta di una duplice esigenza: recepire i regolamenti emanati dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU in attuazione dell'Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, e recepire altresì le direttive comunitarie concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Sulla materia è intervenuta la legge 27 dicembre 1973, n. 942, che ha autorizzato il Ministro dei trasporti ad accettare i regolamenti ONU sopramenzionati (articolo 9) e ad emanare con propri decreti le prescrizioni tecniche conformi alle direttive CEE (articolo 1), in conseguenza di che si è avuta una larga produzione di normativa secondaria.

8. Più recentemente la legge 18 marzo 1988, n. 111, ha dettato nuove norme per il conseguimento delle patenti di guida e per l'istituzione della patente comunitaria, nonché la prevenzione e la sicurezza stradale, autorizzando il Ministro dei trasporti ad adeguare alla legge stessa, agli accordi internazionali e alle direttive CEE

le disposizioni del regolamento per la esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, dall'articolo 470 all'articolo 507, in materia di patente di guida (articolo 16) e autorizzando i Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici ad adeguare gli articoli da 25 a 159 dello stesso regolamento alle norme contenute negli accordi internazionali e nelle direttive comunitarie vigenti in materia di segnaletica stradale (articolo 18).

9. A seguito di quanto sopra l'ordinamento interno appare allineato o prossimo all'allineamento (per effetto all'imminente emanazione dei decreti ministeriali di cui al precedente n. 8) con gli obblighi previsti dagli accordi internazionali di Vienna e di Ginevra.

È indubbio che un più chiaro ed organico assetto della complessa materia, attualmente affidata ad una pluralità molto frammentata di fonti, potrà conseguirsi soltanto attraverso la riforma del codice della strada; a tale fine il Ministero dei lavori pubblici ha recentemente diramato un disegno di legge di delega, il cui iter, peraltro, richiederà tempi lunghi.

Per tali considerazioni i Ministeri competenti per il merito hanno espresso avviso favorevole a procedere alla ratifica delle citate Convenzioni.

Peraltro, conformemente alla richiesta del Ministero dei trasporti, all'atto del deposito degli strumenti di ratifica, sarà presentata riserva, ai sensi dell'articolo 54. 5 della Convenzione sulla circolazione stradale e dell'articolo 46. 4 della Convenzione sulla segnaletica stradale, in modo da inquadrare nella categoria dei motoveicoli sia i quadricicli a motore sia i motocarri di peso vuoto superiore a 400 chilogrammi, come previsto dalla legislazione nazionale vigente.

La riserva sarà formulata tenendo conto dei suggerimenti del Segretariato delle Nazioni Unite, all'uopo già interpellato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Convenzioni con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e ad aderire agli accordi europei con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulle stesse materie ed al Protocollo con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a fare data dalla loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto:

a) per la Convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo 47, comma 2;

b) per la Convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo 39, comma 2;

c) per l'accordo europeo sulla circolazione stradale dall'articolo 4, comma 2;

d) per l'accordo europeo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, comma 2;

e) per il Protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, comma 2.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA